



L'ALBERO ROSSO

ASSOCIAZIONE DONATORI VOLONTARI DI SANGUE

“Organizzazione di Volontariato”

Statuto Sociale

Art. 1

Costituzione, denominazione e sede

È costituita da coloro che donano volontariamente e gratuitamente il proprio sangue ed emocomponenti, ai sensi del codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive integrazioni e modifiche, l'Organizzazione di Volontariato avente la denominazione di "Associazione Donatori Volontari di Sangue L'ALBERO ROSSO ODV" siglabile in "L'ALBERO ROSSO ODV" da ora in avanti denominata "Associazione", con sede legale nel Comune di NAPOLI in via Cardarelli 9.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione di variazione agli uffici competenti e la pubblicazione sul sito www.lalberorosso.it.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2

Scopi e finalità

L'Associazione è apartitica e aconfessionale, fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato, si ispira a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, si propone di:

- a. promuovere, nei modi opportuni, la donazione del sangue ed emocomponenti, nonché stimolare lo spirito di solidarietà sociale;
- b. collaborare con i centri trasfusionali degli Ospedali convenzionati per raggiungere l'autosufficienza;
- c. realizzare un rapporto di fiducia con le strutture trasfusionali degli Ospedali;
- d. collaborare con altri presidi trasfusionali ed altre Associazioni presenti sul territorio per stimolare la crescita dei donatori volontari di sangue;
- e. promuovere e diffondere la conoscenza ed una corretta cultura della donazione del sangue ed emocomponenti, attraverso l'organizzazione e la partecipazione ad iniziative dirette alla valorizzazione dell'assistenza socio-sanitaria, nonché ad attività editoriali, culturali, artistiche, ricreative e/o sportive;
- f. favorire l'aumento del numero dei donatori periodici attivi, mediante l'instaurazione di un rapporto fiduciario e duraturo con i donatori, anche attraverso l'attenzione e la vicinanza ai loro problemi sanitari ed il rilevamento delle loro esigenze personali e lavorative;
- g. promuovere l'attività di volontariato, nonché la cultura e la pratica della donazione mediante il sostegno e/o la cooperazione con altri Enti ed operatori presenti sul territorio;

- h. promuovere l'attività di carattere educativo e culturale diretta a realizzare finalità di prevenzione sanitaria e di diffusione dei valori di solidarietà e della pratica del volontariato anche in collaborazione con altri Enti e/o Organismi diversi;
- i. sostenere le persone che ricevono le trasfusioni di sangue e/o emocomponenti, nonché i loro familiari, mediante la realizzazione di iniziative dirette ad alleviare la loro sofferenza o a migliorare la loro degenza nei reparti dedicati delle strutture ospedaliere;
- j. svolgere ed organizzare ogni altra iniziativa connessa o affine a quelle statutariamente previste e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

Art. 3 Attività

Per il perseguimento degli scopi e delle finalità istituzionali enunciati nell'art. 2 del presente Statuto e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di svolgere in via esclusiva o principale ai sensi dell'art. 5 D.lgs. n. 117/2017 e s.m.i, l'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e di diffusione della cultura e della pratica del volontariato nelle forme disciplinate dalla normativa vigente.

L'Associazione, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.lgs. n. 117/2017 e s.m.i, tra cui il sostegno economico ad iniziative ed opere caritatevoli ed assistenziali rivolte a soggetti deboli o in difficoltà, anche mediante l'acquisto diretto di beni e/o servizi, eventualmente in cooperazione con altri Enti ed organismi che perseguono finalità di solidarietà sociale.

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, l'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva.

Per il raggiungimento delle sue finalità sociali, l'Associazione può avvalersi della cooperazione di altri enti associativi, pubblici o privati, in conformità ai propri scopi istituzionali e può eventualmente aderire, per affiliazione o in altra forma, ad altre organizzazioni, delle quali condivide la finalità.

L'Associazione può, infine, compiere tutte le operazioni che siano direttamente o indirettamente idonee al raggiungimento degli scopi sociali, potendo avvalersi di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge.

La decisione riguardo le modalità di realizzazione e programmazione dell'attività di interesse generale e quelle diverse, strumentali e secondarie spetta al Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Art. 4

Ammissione e numero degli associati

Il numero degli associati è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono far parte dell'Associazione tutte le persone fisiche senza distinzione di sesso, nazionalità, religione, credo politico che intendono condividere gli scopi e le finalità indicate all'art. 2 del presente Statuto e collaborare volontariamente per il perseguimento degli stessi con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Il riconoscimento della qualità di Socio avviene dopo l'effettuazione della donazione di sangue o degli emocomponenti, nonché all'accettazione esplicita ed incondizionata dello Statuto e dei regolamenti interni, ed al rispetto degli stessi e delle delibere del Consiglio Direttivo e degli altri organi sociali.

L'ammissione di un nuovo Socio viene deliberata dal Consiglio Direttivo ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato, con la quale lo stesso si impegna a rispettare lo Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi sociali. Sarà facoltà del Consiglio Direttivo inserire nella domanda di iscrizione qualunque richiesta e/o informazione ritenuta indispensabile per la raccolta dei dati degli associati.

L'accoglimento della domanda di iscrizione viene comunicata all'interessato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed annotata nel libro dei soci.

In caso di rigetto della domanda di iscrizione, l'aspirante Socio potrà, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione del provvedimento di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea.

La qualifica di Socio si intende assunta per anno solare, cioè dal 1° gennaio al 31 dicembre e sarà tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo espressa comunicazione individuale di recesso dall'Associazione da indirizzarsi per iscritto al Consiglio Direttivo.

Lo status di Socio ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dal presente Statuto. Non sono, pertanto, ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Possono aderire all'Associazione gruppi di donatori organizzati come tali nell'ambito di enti, aziende, parrocchie, comunità ecc

Art. 5

Diritti e doveri dei Soci

Tutti i Soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'Associazione ed alla sua attività.

In modo particolare i Soci hanno il diritto di:

- contribuire alla crescita della comunità di donatori di sangue, mettendo a disposizione gratuitamente e volontariamente il proprio tempo libero e le proprie capacità;
- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali a disposizione dell'Associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività, nonché suggerire e proporre anche iniziative e nuove soluzioni che contribuiscano alla crescita dell'Associazione ed alla cultura della donazione del sangue sul territorio;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, nonché di prendere visione dei bilanci e dei libri sociali su esplicita richiesta;
- di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi sociali, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo Statuto;
- approvare o respingere le proposte del Consiglio Direttivo in sede di Assemblea.

I Soci hanno il dovere di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali regolamenti interni, nonché qualunque deliberazione interna assunta dal Consiglio Direttivo e dagli altri organi sociali dell'Associazione;
- svolgere la propria attività di volontariato in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in forma singolare e/o associata;
- mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione e dei suoi organi sociali.

I Soci non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione, né in caso di scioglimento della stessa, né in caso di interruzione del rapporto associativo.-

Eventuali somme versate a qualunque titolo all'Associazione non sono in alcun caso rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli obblighi e i diritti dei Soci sono strettamente personali e non possono essere ceduti o trasferiti per nessun titolo o motivo.

Qualora risultino necessari fondi, il Consiglio Direttivo può deliberare contributi a carico dei Soci che, se dissenzienti al versamento del contributo, potranno chiedere il recesso dalla qualità di Socio.

Art. 6

Perdita della qualifica di Socio

I Soci cessano di far parte dell'Associazione per:

1. Decesso. La morte di un Socio produce, di diritto, la cessazione automatica del rapporto sociale, senza continuazione da parte degli eredi.
2. Recesso volontario. Ogni Socio può comunicare in qualsiasi momento per iscritto al Consiglio Direttivo la volontà di recedere dall'Associazione. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso.
3. Esclusione. Il Socio che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi sociali, oppure arreca danni materiali e/o morali di una certa gravità all'Associazione o che abbia adottato un comportamento contrario allo spirito associativo, viene escluso dalla compagine sociale con provvedimento a maggioranza assoluta dei membri del Consiglio Direttivo.
4. Decadenza. Il Consiglio Direttivo decide sulla decadenza del rapporto associativo qualora il donatore, senza adeguata ragione, si metta in condizione di inattività prolungata. I Soci che, per almeno 2 anni, non effettuano alcuna donazione di sangue o di emocomponenti e non abbiano manifestato alcun interesse a collaborare al perseguimento degli scopi sociali, si considerano automaticamente decaduti dalla qualità di Socio. Sarà cura del Consiglio Direttivo preavvisare il Socio dell'eventuale decadenza per manifestata inattività al perseguimento dei fini sociali invitandolo a riprendere le donazioni.

Il Presidente, a seguito della decisione del Consiglio Direttivo, provvede a comunicare il provvedimento di esclusione al Socio entro 90 (novanta) giorni dalla deliberazione. L'esclusione ha effetto dalla data di detta comunicazione e dovrà essere annotate nel libro dei soci a cura del Consiglio Direttivo. Il socio escluso può - nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla data della comunicazione della relativa delibera - proporre opposizione al Collegio dei Probiviri.

Art. 7

Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Collegio dei Revisori;
- il Collegio dei Proviviri.

Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

I titolari di cariche sociali non devono avere riportato condanne penali e non devono essere destinatari di provvedimenti concernenti l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa.

Art. 8

Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione, ne regola l'attività della stessa ed è composta da tutti i Soci che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 3 (tre) mesi e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio, nonché ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. La convocazione dell'Assemblea sia ordinaria che straordinaria può avvenire anche su richiesta scritta di almeno un terzo dei Soci aventi diritto al voto ovvero dall'intero Collegio dei Revisori. In tal caso, il Consiglio Direttivo deve provvedere alla convocazione entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta motivata pervenuta all'attenzione del Presidente.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta o anche in forma elettronica/telematica ovvero attraverso l'utilizzo di qualunque altro strumento di comunicazione che permetta ai Soci di venire a conoscenza dell'avviso, ed in ogni caso tramite pubblicazione sul sito web dell'Associazione, con almeno 15 (quindici) giorni di anticipo rispetto alla data fissata per l'adunanza e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario dell'adunanza.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo oppure, in sua mancanza, dal Vicepresidente o da altro Socio appositamente nominato in sede assembleare. Al Presidente dell'Assemblea spetta la verifica per l'ammissione al voto dei Soci, la verifica della regolarità della costituzione delle adunanze e la direzione dei lavori. Egli viene assistito dal Segretario del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, da altro Socio nominato dall'Assemblea all'apertura dei lavori.

L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano. Per decisione del Presidente o per argomenti di particolare importanza, la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto. In questo caso, il Presidente dell'Assemblea nomina tre Soci, scelti tra quelli presenti, per la funzione di scrutatori. L'elezione delle cariche sociali è fatta a scrutinio palese.

Ciascun Socio dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta, anche in calcio all'avviso di convocazione. Nessun Socio può rappresentare in Assemblea più di quelli consentiti dalla normativa vigente in materia.

Le delibere assunte dall'Assemblea vincolano tutti i Soci, anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente oppure, in loro mancanza, da coloro che li hanno sostituiti. Detto verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato a cura del Consiglio Direttivo.

Art. 9

Compiti Assemblea ordinaria

I Soci convocati in Assemblea ordinaria:

- approvano il bilancio di esercizio e la relazione allegata predisposti dal Consiglio Direttivo;
- discutono ed approvano le linee generali di indirizzo per la programmazione delle attività sociali da svolgere nel corso dell'anno;
- nominano e revocano tra i Soci i componenti degli organi sociali previsti dal presente Statuto;
- ratifica la sostituzione dei membri degli organi sociali dimissionari, deceduti o deceduti su proposta del Consiglio Direttivo attingendo, laddove presente, dalla graduatoria dei non eletti;
- ratificano e revocano, su proposta del Consiglio Direttivo, la nomina del Direttore Sanitario stabilendone l'eventuale compenso nel caso in cui il soggetto nominato non sia un volontario;
- conferiscono la qualità di Presidente onorario a Soci meritevoli;
- ratificano e revocano, su proposta del Consiglio Direttivo, la nomina dei membri del Comitato esecutivo;
- nominano e revocano, laddove è richiesto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, stabilendone l'eventuale compenso nel caso che i revisori siano esterni all'Associazione;
- deliberano sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovono azioni di responsabilità nei loro confronti;
- approvano e modificano eventuali regolamenti interni dell'Associazione;
- decidono sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione su pro-

- posta degli interessati;
- discutono ogni altro argomento non riconducibile alla competenza degli altri organi dell'Associazione e non espressamente riservato alla competenza dell'Assemblea straordinaria.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese in prima convocazione a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà dei Soci. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero dei Soci presenti, in proprio o in delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i Consiglieri non hanno diritto voto.

Art. 10

Compiti Assemblea straordinaria

È compito dell'Assemblea straordinaria deliberare sulla proposta di:

- a) modifica dello Statuto;
- b) trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- c) scioglimento dell'Associazione.

Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza, in proprio o per delega, di almeno 3/4 (tre quarti) dei Soci e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti, e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei Soci, in proprio o per delega.

Art. 11

Il Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 7 (sette) Consiglieri scelti fra i Soci.

I Consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili in occasione dell'Assemblea dei Soci. A tutti i Consiglieri si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri o direttamente dall'intero Collegio dei Revisori quando si ravvisano motivi d'urgenza.

La convocazione è fatta almeno 7 (sette) giorni prima della riunione, mediante l'utilizzo di qualunque strumento di comunicazione che permetta ai Consiglieri di venire a conoscenza dell'ordine del giorno, della data, dell'ora e del luogo dell'adunanza. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni a cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi sociali.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- redigere e presentare all'Assemblea il bilancio e la relazione ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 117/2017;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione dei Soci;
- deliberare l'esclusione o le azioni disciplinari nei confronti dei Soci;
- sottoporre all'Assemblea la nomina del Presidente onorario;
- sottoporre all'Assemblea la ratifica della nomina dei membri del Comitato Esecutivo;
- sottoporre all'Assemblea la ratifica della sostituzione dei membri degli organi sociali dimissionari, decaduti o deceduti attingendo, laddove presente, dalla graduatoria dei non eletti;
- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- aderire a federazioni o organismi con finalità analoghe all'Associazione;
- stipulare convenzioni con strutture ospedaliere che condividono le finalità dell'Associazione;
- elargire contributi economici per il perseguimento delle finalità sociali e solidaristiche;

- intrattenere rapporti con le Amministrazioni Pubbliche ed Enti Locali, nonché con la direzione delle strutture ospedaliere ed ogni altro Ente funzionale e necessario allo svolgimento delle finalità sociali.

Il Consiglio Direttivo designa tra i propri componenti le cariche sociali interne e potrà delegare parte dei propri poteri a uno o più membri del Consiglio. Potrà, altresì, affidare incarichi ai Soci o a terzi, specificandone i compiti e gli eventuali rimborsi spese entro i limiti preventivamente stabiliti dall'organo stesso.

I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, vengono redatti e conservati a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione.

Art. 12 **Cariche sociali**

Il Consiglio Direttivo designa tra i propri componenti con la maggioranza dei voti:

- il Presidente;
- il Vicepresidente;
- il Segretario;
- il Tesoriere.

Il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere ed i Consiglieri curano, ciascuno per quanto di propria competenza e pertinenza, l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo, nonché degli altri organi sociali.

Il venir meno della qualità di Socio determina la decadenza automatica da qualunque incarico ricoperto all'interno dell'Associazione.

In caso di vacanza di un posto di Consigliere, qualora non venga meno la maggioranza del Consiglio Direttivo, gli altri Consiglieri procedono a cooptare il Consigliere mancante sino alla prima convocazione utile dell'Assemblea dei soci, che ratificherà la scelta o, in alternativa, procederà ad indire elezioni suppletive per i membri da sostituire.

Se viene meno la maggioranza dei Consiglieri eletti dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare d'urgenza l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei membri mancanti.

Qualora vi sia impossibilità di nominare i nuovi membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea dei Soci può deliberare lo scioglimento dell'Associazione per impossibilità acclarata a perseguire gli scopi sociali.

Art. 13

Presidente

I Consiglieri, una volta eletti dall'Assemblea, nominano nella prima riunione utile, al proprio interno, il Presidente dell'Associazione. La prima riunione sarà convocata dal Consigliere anagraficamente più anziano entro 30 (trenta) giorni dal rinnovo delle cariche sociali.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio, cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, sovrintende a tutte le attività dell'Associazione e ha la facoltà di aprire conti correnti, nonché di richiedere l'attivazione o la disattivazione di carte prepagate per conto dell'Ente che rappresenta.

Egli dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e le riunioni del Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio in merito all'attività compiuta.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri Consiglieri o aderenti con procura generale o speciale. In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Egli è responsabile della conduzione dell'Associazione e del buon andamento dell'Associazione, tenendo conto delle aspettative, delle idee e delle opinioni dei Soci e delle finalità sociali.

In caso di dimissioni del Presidente, il Consiglio Direttivo provvederà alla sua sostituzione designando tra i propri componenti con la maggioranza dei voti il nuovo Presidente nella prima riunione utile a seguito dell'accoglimento delle dimissioni del Presidente uscente.

In caso di assenza o impedimento di qualsiasi natura, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

Art. 14

Vicepresidente

Il Vicepresidente, eletto dal Consiglio Direttivo, coadiuva il Presidente nelle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Art. 15

Segretario

Il Segretario assiste il Presidente, redige i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, nonché cura la tenuta e la gestione dei registri a lui affidati dall'organo direttivo ed è responsabile della relativa conservazione e della corrispondenza.-

Egli è responsabile, altresì, della perfetta ed aggiornata tenuta del libro dei soci.

E' facoltà del Consiglio Direttivo affidare al Segretario altre incombenze oltre a quelle previste nel presente articolo, nei limiti in cui le stesse siano compatibili con altre prerogative rimesse per legge o Statuto a specifici organi.

Art. 16

Tesoriere

Il Tesoriere è responsabile della contabilità dell'Associazione e supporta le decisioni del Consiglio Direttivo mediante la predisposizione di prospetti contabili ritenuti adeguati sotto il profilo gestionale ed economico.

Egli provvede alla regolare tenuta dei libri contabili e della documentazione delle entrate e delle uscite dell'Associazione, in conformità alle vigenti norme fiscali e gestionali in materia, eventualmente avvalendosi di terzi.

Al Tesoriere spetta, inoltre, l'onere di tenere aggiornati i libri obbligatori di sua competenza e tutte le registrazioni contabili annotando le entrate e le uscite, in modo tale che sia sempre possibile analizzare gli oneri ed i proventi dell'Associazione, le eventuali esposizioni debitorie, le posizioni creditorie maturate, nonché la complessiva situazione patrimoniale dell'Associazione.

Provvede, altresì, alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese e, congiuntamente al Presidente, alla gestione dei rapporti con banche e istituzioni finanziarie.

Redige con il Presidente le bozze dei progetti di bilanci consuntivi e preventivi, con tutti gli eventuali allegati, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo e all'esame del Collegio dei Revisori, nonché all'approvazione definitiva dell'Assemblea dei Soci.

Art. 17

Collegio dei Revisori

La gestione dell'Associazione è controllata da un Collegio dei Revisori, composto da tre membri effettivi eletti fra i Soci.

Il Collegio elegge, alla prima riunione utile nel suo seno, a maggioranza assoluta e con voto palese, il suo Presidente. I suoi componenti durano in carica quanto i membri del Consiglio Direttivo e sono rieleggibili.

È compito dell'organo di controllo:

- vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
- esercitare il controllo contabile, laddove previsto dalla Legge;
- esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
- attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art. 14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale darà atto degli esiti di tale monitoraggio;
- partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.

Al Collegio dei Revisori è, comunque, riconosciuta la possibilità di sottoporre all'attenzione del Consiglio Direttivo, nuove iniziative dirette al raggiungimento degli scopi sociali o alla migliore organizzazione interna dell'Associazione.

Il Collegio dei Revisori, laddove l'organo sia costituito da Revisori legali iscritti nell'apposito registro, può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. Diversamente nel caso in cui ricorrano i requisiti previsti dalla Legge, l'Associazione dovrà nominare per il controllo contabile un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro per il controllo contabile.

Delle proprie riunioni il Collegio redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, custodito dal Presidente del Collegio dei Revisori.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il componente dell'organo di controllo decade dall'incarico prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla sua sostituzione. Il Revisore così subentrato rimane in carica fino alla prima Assemblea dei soci, che ratificherà la scelta o, in alternativa, procederà ad indire elezioni suppletive per i membri da sostituire.

Art. 18 **Collegio dei Proviviri**

Il Collegio dei Proviviri ha il compito di esaminare tutte le controversie tra i Soci, tra questi e l'Associazione o i suoi organi sociali, tra i membri degli organi e gli organi stessi, proponendo al Consiglio Direttivo gli eventuali provvedimenti disciplinari. Esso giudica senza formalità di procedura; il lodo emesso è inappellabile.

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea tra gli associati che non fanno parte del Consiglio Direttivo. I Probiviri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Collegio dei Probiviri elegge al suo interno un Presidente, che convoca e presiede i lavori dell'organo sociale. In assenza del Presidente, il Collegio è presieduto dal membro più anziano

Le riunioni del Collegio dei Probiviri e le sue deliberazioni sono valide purché siano presenti almeno due dei suoi componenti e delle adunanze sarà redatto apposito verbale, custodito dal Presidente del Collegio dei Probiviri.

Su invito del Presidente del Consiglio Direttivo, ai componenti del Collegio dei Probiviri è riconosciuta la facoltà di assistere alle adunanze con funzioni consultive.

Art. 19 Direttore Sanitario

L'Associazione si avvale di un Direttore Sanitario, scelto per le sue competenze documentate nel campo medico e per aver condiviso e compreso, in maniera chiara e precisa, le nobili finalità sociali nonché condiviso il contenuto del presente Statuto.

Egli cura e controlla l'aspetto sanitario dell'Associazione, ponendo particolare attenzione alle richieste dei donatori, alla qualità e all'efficienza del servizio offerto dai centri trasfusionali degli Ospedali convenzionati, nonché controlla i requisiti di idoneità previsti per la donazione degli emocomponenti e fornisce, su richiesta, un primo parere circa lo stato di salute del Socio.

La carica di Direttore Sanitario deve essere ricoperta da un medico, ai sensi delle vigenti norme legislative. Nel caso di assenza, tra i Soci, di soggetti idonei e disponibili a svolgere gratuitamente la funzione di Direttore Sanitario, l'Associazione può avvalersi di un medico esterno nominato dal Consiglio Direttivo e al quale potrà essere eventualmente riconosciuto un compenso commisurato alle attività effettivamente svolte per conto dell'Associazione.

Spetterà comunque all'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo, ratificare e/o revocare la nomina del Direttore Sanitario esterno, stabilendone l'eventuale compenso nel caso in cui il soggetto nominato non sia un volontario.

In caso di dimissioni, decadenza o sopravvenuto decesso del Direttore Sanitario in carica, il Consiglio Direttivo provvederà alla sua sostituzione nominando il nuovo Direttore Sanitario nella prima riunione utile.

In caso di assenza o impedimento di qualsiasi natura, le funzioni del Direttore Sanitario non possono essere delegate a terzi.

Art. 20

Presidente onorario

Su proposta del Consiglio Direttivo, l'Assemblea dei Soci può conferire la qualità di Presidente onorario ai Soci che si sono distinti o abbiano conseguito nel corso della loro attività di volontariato speciali meriti o considerazioni tali da essere ritenuti degni di apportare lustro ed onore all'Associazione ovvero che, con il loro contributo personale, abbia consentito la crescita dell'Associazione.

Al Presidente onorario è riconosciuta la facoltà di assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo e all'Assemblea dei Soci con funzioni consultive.

Art. 21

Comitato esecutivo

Nell'ambito dell'attività di interesse generale, il Consiglio Direttivo ha facoltà di costituire un Comitato esecutivo a cui partecipano i Soci o anche non donatori di sangue che, condividendo le finalità sociali dell'Associazione, contribuiscono alla definizione e alla realizzazione concreta di specifici programmi e progetti, oppure partecipano ad eventi di promozione della cultura alla donazione del sangue ed emocomponenti sul territorio e contribuiscono alla crescita della comunità di donatori di sangue mediante apposite campagne informative.

Il Consiglio Direttivo stabilisce gli ambiti di azione e le linee di intervento del Comitato.

La nomina o la revoca dei membri del Comitato esecutivo, che liberamente e volontariamente hanno mostrato la loro disponibilità, viene ratificata dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo.

In nessun caso l'attività svolta dai membri del Comitato esecutivo per le funzioni attribuite è remunerata, salvo il riconoscimento del rimborso delle spese vive documentate e sostenute nello svolgimento delle attività affidate.

Art. 22

Libri sociali obbligatori

L'Associazione, oltre alle scritture contabili, al bilancio sociale ed al registro volontari, deve tenere i seguenti libri sociali obbligatori:

- a) il libro soci;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee in cui devono essere trascritti anche i verbali per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Probiviri.

I libri di cui alle lettere a) e b) sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera c) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

I libri sociali e i documenti inerenti l'amministrazione dell'Associazione sono a disposizione del Socio, a decorrere dal quindicesimo giorno lavorativo successivo al ricevimento della richiesta inviata all'attenzione del Presidente dell'organo preposto alla cura degli atti. In caso di forza maggiore, l'indisponibilità temporanea della documentazione, per la quale è stato esercitato il diritto e formulata la relativa richiesta, sarà comunicata per iscritto e motivata al Socio richiedente da parte dell'organo preposto alla cura degli atti.

Art. 23

Gratuità delle cariche e della qualità di Socio

L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri Soci per il perseguimento dei fini istituzionali.

In nessun caso è prevista la remunerazione dei Soci che ricoprono cariche sociali interne, salvo il riconoscimento del rimborso delle spese vive documentate e sostenute nello svolgimento delle attività sociali.

L'attività di donatore di sangue ed emocomponenti non può essere retribuita in alcun modo. Le spese sostenute per lo svolgimento di tale attività sono interamente a carico del donatore che non può rivalersi sull'Associazione.

Ai Soci, ivi compresi i componenti degli organi sociali dell'Associazione, possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono, in ogni caso, vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del D.Lgs. n. 117/2017 e smi.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

Art. 24

Responsabilità ed assicurazione degli aderenti

I Soci che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. n. 117/2017 e smi.

Art. 25 **Lavoratori**

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

Art. 26 **Bilancio consuntivo**

In relazione all'attività complessivamente svolta, l'Associazione è tenuta a redigere scritture contabili cronologiche e sistematiche atte ad esprimere, con completezza e analiticità, le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione, e rappresentare adeguatamente nel bilancio consuntivo, da redigere entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'ente, distinguendo le attività indicate all'articolo 6 da quelle di cui all'articolo 5 del D.lgs. n. 117/2017 e s.m.i., con obbligo di conservare le stesse scritture e la relativa documentazione per un periodo non inferiore quello indicato dall'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Il Consiglio Direttivo contribuisce, insieme al Presidente ed al Tesoriere, alla predisposizione del progetto di bilancio consuntivo e alla stesura della relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Il bilancio consuntivo è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno.

Il documento deve essere redatto in conformità di quanto previsto dalla legge e dai decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. In ogni caso il bilancio dovrà contenere al suo interno tutte le entrate e le uscite dell'Associazione relative all'esercizio chiuso.

Il progetto di bilancio approvato dal Consiglio Direttivo, insieme alla relazione di missione, deve essere sottoposto all'esame del Collegio dei Revisori almeno 30 (trenta) giorni prima della data in cui è fissata l'Assemblea dei Soci per l'approvazione. Le informazioni contenute nel progetto di bilancio devono essere chiare e comprensibili, nonché devono fornire un quadro fedele e completo dell'attività svolta.

Il progetto di bilancio con la relazione di missione, approvato dal Consiglio Direttivo e corredato dalla relazione del Collegio dei Revisori, viene sottoposto all'approvazione dell'Assemblea ordinaria ed eventualmente depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore se ne ricorrono i requisiti di legge.

Previa richiesta al Presidente del Consiglio Direttivo, i Soci hanno diritto a prendere visione del progetto di bilancio e delle relazioni durante i 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea.

L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

Art. 27

Risorse economiche e beni

L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, dalle seguenti fonti:

- contributi sociali;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- proventi da attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017 e smi.

I beni dell'Associazione possono essere costituiti da beni immobili, beni mobili e beni mobili registrati. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati.

I beni dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è custodito dal Tesoriere e può essere consultato dai Soci con le stesse modalità previste per gli altri libri sociali obbligatori.

Art. 28

Convenzioni

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente.

Art. 29

Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto, per i seguenti motivi:

- conseguimento dell'oggetto sociale e/o impossibilità sopravvenuta di conseguirlo;

- impossibilità di funzionamento per il venir meno del numero minimo di soci indispensabile per il perseguimento dei propri fini;
- per inattività dei suoi Soci e degli organi sociali;
- per ogni altra causa che dovesse compromettere le ispirazioni di fondo che animano l'Associazione e/o che dovesse impedire lo svolgimento dell'attività;
- per provvedimenti dell'autorità nei casi stabiliti dalla legge.

Lo scioglimento dell'Associazione è disposto dall'Assemblea straordinaria, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del D.lgs. n. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Art. 30

Tutela dei dati personali

L'Associazione si impegna a garantire a tutti i Soci la protezione dei dati personali, anche sensibili, di cui sia in possesso, avendo cura di predisporre tutte le misure di sicurezza previste e ritenute necessarie per la tutela della privacy dei propri aderenti.

Secondo la normativa vigente in tema di privacy, per quanto non espressamente indicato, nonché per l'informativa completa in tema di policy/privacy si rinvia al sito dell'Associazione www.lalberorosso.it

Art. 31

Foro competente

Per qualsiasi controversia derivante dall'applicazione del presente Statuto sarà competente in via esclusiva il Foro di Napoli.

Art. 32

Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi sociali, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e smi, in quanto compatibile, dal Codice civile e dagli usi.

